

legge possa essere adottata anche dall'altro ramo del Parlamento, che non vi possa essere alcun dubbio circa a questa votazione. Infatti, dal momento che uno dei segretari suppone esservi stata maggioranza per l'accettazione dell'emendamento Mosca, vedendolo respinto dalla Camera, quelli che votarono in favore del medesimo potrebbero essere indotti nello scrutinio segreto a votare contro la legge.

In tal modo verrebbe a pericolare una legge avente uno scopo eminentemente generoso nell'interesse dell'esercito.

Io quindi, nell'interesse, direi, di questa legge, penso sia utile in questa circostanza, massime che la Camera, quantunque abbia il regolamento, in casi speciali può derogarlo, che venga ad una votazione segreta.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia procedere alla votazione segreta sull'emendamento proposto dal deputato Mosca.

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* Resta inteso però che questa votazione non pregiudica la legge.

Voci. No! no!

(Si procede alla votazione per scrutinio segreto.)

PRESIDENTE Risultamento della votazione :

Votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	109
Voti contrari	104

(La Camera approva.)

Debbo annunziare però che due deputati, cioè i signori Oytana e Pescetto, hanno dichiarato che per solo errore avevano votato a favore dell'emendamento Mosca, mentre essi intendevano di votare contro.

Ora si deve votare sopra l'articolo 2. Esso è così concepito :

« Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge decorreranno dal giorno della sua promulgazione. »

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSCA. Vorrei sostituire a questo articolo un emendamento, il quale è ispirato dallo stesso principio che mi ha fatto proporre il primo, e nel quale credo che forse la Commissione mi sarà consenziente.

Questo emendamento tenderebbe a dare invece un effetto retroattivo alla legge stessa, onde compiere questo debito di riconoscenza e d'onoranza che la nazione vuol compiere verso i nostri bravi soldati, i quali sono caduti appunto sui campi delle patrie battaglie.

Io mi sarei ristretto unicamente all'articolo 1 della legge, ora rappresentato dall'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, ma avendomi l'onorevole Chiaves fatto osservare che in forza di regolamenti speciali, vigenti nelle antiche provincie, per l'armata, si usa di dare, nei casi di bisogno, dei sussidi alle vedove ed ai figli di quei militari, i quali avessero anche per isventura contratto matrimonio irregolarmente, vedo la necessità di sostituire al 2° articolo del progetto di legge un emendamento così concepito :

« Nella liquidazione degli arretrati sarà tenuto conto dei sussidi precedentemente accordati a tenore dei vigenti regolamenti. »

MACCHI. Accetta il Ministero?

DI CAVOUR, *presidente del Consiglio.* Sì, il Ministero accetta.

MACCHI. La minoranza della Commissione accetta essa pure.

DI PETTINENGO, *relatore.* Se ho bene inteso, l'onorevole Mosca vuole stabilire la decorrenza della pensione dal giorno della morte, dedotte le somme che fossero già state date a titolo di sussidio.

Io invero non mi preoccupo delle largizioni che il Ministero poté fare, mosso da sentimenti generosi, applicandovi una parte della somma a lui data sui casuali, e pertanto se sia ora il caso di venire a rivendicarle; ma di quanto mi preoccupa si è che il diritto che s'invoca non decorre che dal giorno della promulgazione della presente legge, non essendo per lo addietro nè stabilito e tanto meno riconosciuto.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* A me pare che la proposta dell'onorevole Mosca sia fondata in ragione. Se non si tenesse conto dei sussidi dati dal Ministero della guerra ne emergerebbe questa sconcia conseguenza, che cioè la vedova dell'uffiziale che ha fatto il suo dovere, che ha consegnato il suo matrimonio, sarebbe in condizione peggiore della vedova, il di cui matrimonio era irregolare; la prima non percepirebbe che la pensione, la seconda percepirebbe e la pensione ed i sussidi.

Quindi si andrebbe assolutamente contro il principio al quale io era pienamente associato.

DI PETTINENGO. Io diceva dal giorno della promulgazione della legge.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* Vi sono due questioni: se si vota che la pensione non decorra che dal giorno della promulgazione di questa legge, evidentemente non si può far restituire i sussidi; se poi si votasse come propone l'onorevole Mosca, che cioè la pensione decorra dal giorno della morte, evidentemente bisogna tener conto ed imputare i sussidi.

MAZZA. La questione di cui si tratta è precisamente quella che indicava da ultimo l'onorevole presidente del Consiglio.

Si tratta di stabilire da qual giorno debba decorrere la pensione di cui è il caso; se debba cioè decorrere dal giorno della morte dei militari, ovvero dal giorno della promulgazione della legge.

Dal momento che si riconosce un diritto a questi militari, la cui vedova è chiamata alla pensione, al diritto deve rispondere la sua soddisfazione, e questa deve naturalmente seguire dal giorno in cui il diritto si è conseguito. D'altro lato poi è necessario che siano imputati in questo calcolo i sussidi che la vedova od i figli abbiano già ottenuti.

Io non dissentirei, pertanto, dalla proposta dell'onorevole Mosca, secondo la quale la pensione decorrerebbe dal giorno della morte del marito di cui si tratta; e che (nella somma da retribuirsi alle vedove o agli orfani) debbano imputarsi i sussidi che queste vedove od orfani abbiano già ricevuti dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Mosca, così concepito :

« Nella liquidazione degli arretrati sarà tenuto conto dei sussidi precedentemente accordati, a tenore dei vigenti regolamenti. »

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* L'epoca della decorrenza è già stabilita?

MACCHI. No; si tratta di stabilirla.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio.* Mi scusi; se si dice la liquidazione degli arretrati, si stabilisce già che questi arretrati vi siano; ma questi non si possono determinare, se prima non si fissa l'epoca da cui si vuol far cominciare la decorrenza della pensione. . . .

Dal banco della Commissione. Se dalla morte o dalla promulgazione della legge.